

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **102/2007** (ECLI:IT:COST:2007:102)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **BILE** - Redattore: **NAPOLITANO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **07/03/2007**

Deposito del **21/03/2007**; Pubblicazione in G. U. **28/03/2007**

Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica 31/01/2001.

Massime: **31160**

Atti decisi: **confl. pot. amm. 19/2006**

## ORDINANZA N. 102 ANNO 2007

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV - *quater*, n. 60), relative alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni dei senatori Vito Bruno Gnutti e Francesco Speroni, promosso con ricorso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, depositato in cancelleria il 17 novembre 2006 ed iscritto al n. 19 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

*Udito* nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

*Ritenuto* che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, investito di un procedimento penale a carico di Vito Gnutti e di Francesco Speroni, ambedue senatori all'epoca dei fatti, imputati del reato di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare), con ricorso del 9 ottobre 2006, depositato nella cancelleria della Corte il successivo 17 novembre, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni con le quali l'Assemblea, nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV - *quater*, n. 60), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da due membri del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente premette di aver già sollevato, nell'ambito del medesimo procedimento, conflitto di attribuzione in relazione alle stesse deliberazioni, precisando che il relativo ricorso era stato dichiarato, in sede di valutazione preliminare, ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 380 del 2001 e, poi, dichiarato inammissibile con sentenza n. 267 del 2005, in quanto «il ricorrente, [ ...] non (aveva) assolto all'onere di una enunciazione esaustiva delle condotte poste in essere dagli imputati che prescind(esse) dalla tecnica adottata nella formulazione del capo di imputazione e dalla sussistenza dei requisiti minimi di indicazione del “fatto”, prescritti dal codice di procedura penale nella diversa prospettiva di salvaguardare le esigenze del diritto di difesa e del contraddittorio»;

che, mancava «quindi, in radice la possibilità di stabilire se quella ascrivibile a ciascuno dei due parlamentari (fosse) la realizzazione di un comportamento di carattere materiale o la manifestazione di una opinione, rimanendo così preclusa la possibilità di valutare se ricorrevano le condizioni per l'operatività della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che, aggiunge il GUP del Tribunale di Verona, all'udienza preliminare del 5 ottobre 2006, è stata pronunciata nei confronti dei senatori Gnutti e Speroni (e di altri coimputati) sentenza di proscioglimento *ex art.* 129 del codice di procedura penale in relazione a taluni dei capi di imputazione a loro ascritti, per essere le condotte in essi previsti non più ritenute dalla legge come reato e per essersi estinto per prescrizione un ulteriore capo dell'imputazione;

che, pertanto, il procedimento penale verte unicamente sulla imputazione relativa alla violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 43 del 1948, riguardo alla quale il Senato della Repubblica, con deliberazioni del 31 gennaio 2001, ha dichiarato che concerneva opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare;

che il giudice ricorrente precisa che ai senatori è contestato di aver partecipato, promuovendola e dirigendola, ad una articolata associazione di carattere militare, avente lo scopo politico (secondo il programma perseguito dal partito Lega Nord cui i predetti senatori hanno aderito) di affermare l'autonomia della cosiddetta “Padania” o “Nazione Padana” e la sua separazione dall'ordinamento costituzionale, creando una entità statale del tutto autonoma;

che, in particolare, nella prospettazione dell'accusa, i medesimi parlamentari avrebbero posto in essere comportamenti materiali di effettivo apporto all'associazione di cui trattasi, rivestendo in essa un ruolo direttivo e promozionale;

che, prosegue il ricorrente, il Senato della Repubblica approvando, nella seduta del 31 gennaio 2001, la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha ritenuto che i fatti addebitati agli onorevoli Gnutti e Speroni concernevano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e che, in quanto tali, erano insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente, nel riportare ampi stralci della delibera impugnata, nonché della Relazione della Giunta, sottolinea che gli atti compiuti dai due senatori ed integranti il reato loro contestato non sono da considerarsi «opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché letti nel contesto ideologico da cui si è mossa l'azione politica della Lega Nord ed il programma secessionista cui i senatori Gnutti e Speroni hanno aderito»;

che, aggiunge il ricorrente, la Giunta, qualificando i fatti in contestazione come “opinioni” e ritenendoli connessi «alla funzione parlamentare in ragione dell'intento divulgativo del disegno politico» finalizzato alla realizzazione di «un assetto costituzionale diverso dall'attuale», è incorsa in una petizione di principio;

che, ad avviso del GUP del Tribunale di Verona, la tesi della Giunta, fatta propria dal Senato, si discosterebbe dalle consolidate linee giurisprudenziali della Corte costituzionale, secondo le quali gli atti del parlamentare svolti *extra moenia* sono insindacabili solo se, e nella misura in cui, siano “identificabili” come attività parlamentare: cioè, abbiano una “corrispondenza sostanziale” di contenuto con atti parlamentari tipici ;

che, sempre secondo il ricorrente, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, nei comportamenti addebitati ai due senatori verrebbe a mancare del tutto «la riproduzione o divulgazione di una precedente attività parlamentare»;

che, a giudizio del ricorrente, la deliberazione del Senato della Repubblica si rivelerebbe allora in contrasto col potere-dovere di assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale attribuito dalla Costituzione agli organi giudiziari; e che, pertanto, essa esorbiterebbe, sempre per il GUP, dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto risulterebbero violati, da un lato, gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, posti a tutela della titolarità della funzione giurisdizionale e, dall'altro, l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento che in tal modo sarebbe introdotta tra cittadini, a seconda che rivestano o meno la qualifica di parlamentari, consentendosi a questi ultimi condotte in ipotesi integranti figure di reato prive di qualsiasi connessione con la funzione da loro svolta.

*Considerato* che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a verificare la sussistenza dei requisiti per la astratta ammissibilità del ricorso;

che, in via preliminare, occorre osservare che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, in riferimento alle deliberazioni adottate dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV - *quater*, n. 60), ripropone il conflitto di attribuzione che questa Corte ha già dichiarato inammissibile, con la sentenza n. 267 del 2005, poiché non risultavano espresse in modo esaustivo le condotte poste in essere dagli imputati, rimanendo pertanto preclusa la possibilità di valutare se ricorressero le condizioni per l'operatività della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, nel caso in esame, acquista rilevanza decisiva la circostanza che il conflitto contro la stessa delibera del Senato venga proposto per la seconda volta, nel corso del medesimo procedimento e della stessa fase di giudizio, dall'identico giudice, cosicché si pone in essere una situazione che è in oggettivo contrasto con quanto stabilito da questa Corte, fin dalla sentenza n. 116 del 2003, secondo cui le finalità e la particolarità dell'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato determinano «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»;

che non è quindi ammissibile mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo così *ad libitum* il ristabilimento della «certezza e definitività dei rapporti» (sentenza n. 116 del 2003 e, *ex plurimis*, ordinanze n. 294

del 2006 e n. 143 del 2005);

che, pertanto, deve essere esclusa, sulla base delle argomentazioni già svolte da questa Corte e che qui si ribadiscono, la riproponibilità (dopo una dichiarazione di inammissibilità) del conflitto in esame (ordinanze n. 358 e n. 280 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*